



SCUOLA MAGISTRALE CANTONALE

Locarno, gennaio 1970 mf

DISPOSIZIONI DI LEGGE ATTUALMENTE IN VIGORE PER QUEL CHE RIGUARDA
I CONVITTI ANNESSI ALLA MAGISTRALE

I REGOLAMENTO DEI CONVITTI, MENSE E DOPOSCUOLA CANTONALI

(del 6 settembre 1960)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Fondo Gianini

REG

86.8

SUPSI-DFA
Locarno

visto l'art.124 della legge della scuola del 29 maggio 1958 ¹⁾;
su proposta del Dipartimento della pubblica educazione,

d e c r e t a :

Cap. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Istituzione e scopo.

Art.1 Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito Dipartimento) può istituire convitti, mense e doposcuola.

La riunione a vita comune, deve consentire agli alunni la frequenza degli istituti con spesa modesta.

Funzionamento.

Art.2 I convitti e le mense funzionano in forma cooperativa. Gli allievi partecipano all'esercizio amministrativo, alla organizzazione e al funzionamento secondo le norme del presente regolamento.

Direttore e Amministratore.

Art.3 La responsabilità morale, disciplinare ed amministrativa dei convitti, delle mense e dei doposcuola spetta al direttore della scuola che può valersi della collaborazione di un amministratore, a giudizio del Dipartimento, a cui spetta pure la designazione.

1) BU 1958, 107 (RU V. III - 140).

Doveri dello Stato.

Art.4 Lo Stato fornisce la sede e la mobilia; assume le spese per l'acqua, il riscaldamento e l'illuminazione; corrisponde eventuali compensi agli amministratori; assume in parte o interamente il pagamento dei salari ai cuochi e al personale di servizio; versa un contributo adeguato alle spese generali, quando, per il limitato numero degli allievi, la retta dovesse risultare eccessiva; versa il sussidio per le refezioni di mezzogiorno degli allievi delle scuole di avviamento e degli apprendisti.

Cap. II

DISCIPLINA E LAVORO

Compiti delle istituzioni.

Art.5 La vita interna dei convitti, mense e doposcuola è ordinata e diretta dal direttore della scuola; egli è strettamente coadiuvato dagli amministratori e dagli assistenti; e, per il convitto annesso alla magistrale femminile, dalla vice-direttrice della scuola. La vita dell'internato dev'essere un complemento dell'opera formativa della scuola e deve favorire le attività individuali e di gruppo.

Comportamento degli allievi.

Art.6 Gli alunni devono ubbidienza e rispetto ai superiori e agli assistenti; devono usare modi cortesi nei confronti del personale. Il loro comportamento e il loro contegno sono da considerare nell'assegnazione della nota di condotta. L'espulsione dalla scuola per motivi disciplinari determina automaticamente l'espulsione dal convitto, dalla mensa e dal doposcuola.

Restrizioni particolari.

Art.7 Agli allievi è vietato: fumare nell'istituto; introdurre giornali, riviste e libri di contenuto immorale; assentarsi senza permesso; partecipare a giochi d'azzardo o comunque disdicevoli a giovani studenti.

Occupazioni postscolastiche.

Art.8 Il tempo non dedicato allo studio viene occupato in attività varie, individuali e di gruppo, di carattere pratico, sportivo, ricreativo e culturale. Eventuali speciali iniziative o costituzioni di gruppi e di associazioni devono essere approvate dal Direttore.

Regolamento interno e ordinanze particolari.

Art.9 Le norme che regolano la vita dell'internato per quanto riguarda uscite, passeggiate, partecipazione a spettacoli artistici, o culturali, orari comportamento, corredo, ecc. sono stabilite dal Direttore. Il regolamento interno e le ordinanze speciali devono avere l'approvazione del Dipartimento ed essere portati a conoscenza delle famiglie.

Cap. III

AMMINISTRAZIONE

Funzionamento e organi di vigilanza.

Art.10 L'amministrazione, retta da criteri di sana economia, è affidata all'amministratore, che deve valersi della collaborazione della commissione dei convittori, ed è sorvegliata dal Direttore. Dev'essere controllata almeno una volta all'anno dal Dipartimento. La verifica dei conti e della contabilità spetta al Dipartimento del controllo.

Forniture e relativo concorso.

Art.11 Le forniture dei principali generi alimentari sono messe a concorso e assegnate dal Dipartimento, sentito il Direttore e l'amministratore.

Retta e costo della mensa.

Art.12 Il Dipartimento, su proposta del Direttore, stabilisce la retta dei convittori e il costo dei pasti della refezione di mezzogiorno.

La retta è incassata dall'amministratore mediante tre rate mensili o trimestrali anticipate e una eventuale quarta rata, finale, a conguaglio e a saldo dei conti per spese personali dei convittori.

Le indennità per i pasti del mezzogiorno sono incassate dall'amministrazione mediante la consegna preventiva ai singoli interessati dei buoni per la refezione.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rette, le famiglie sono richiamate una prima volta; se il richiamo è inefficace, il direttore della scuola può applicare una multa di Fr.10.- e come ultima misura escludere dalla cooperativa il convittore non in regola con il pagamento.

Compiti dell'amministratore e del cuoco.

Art.13 L'amministrazione tiene i libri contabili prescritti per l'amministrazione delle aziende statali o para-statali.

Il cuoco dei convitti e delle mense tiene nota dei prelevamenti di merci in magazzino, giorno per giorno.

Al principio e alla fine di ogni anno scolastico viene allestito un inventario delle merci e un bilancio di apertura e di chiusura dell'esercizio.

Conto corrente postale.

Art.14 I pagamenti dei conti devono essere fatti a mezzo del Conto chèques postali, salvo le piccole spese di direzione o di amministrazione.

Il diritto di firma per il conto corrente postale spetta al direttore in unione con l'amministratore.

Spese di amministrazione.

Art.15 Le spese di amministrazione sono a carico di ogni esercizio e devono essere proporzionate all'andamento dell'esercizio stesso.

Utili d'esercizio.

Art.16 Eventuali utili d'esercizio sono in parte accreditati al conto del nuovo anno scolastico, in parte versati a un fondo speciale per migliorare la dotazione di suppellettili o di merci dei convitti e delle mense, riservata l'approvazione da parte del Dipartimento.

Personale di servizio.

Art.17 Il personale di servizio è assunto dall'amministratore d'accordo con il Dipartimento; ne deve essere data comunicazione agli uffici cantonali interessati. Il periodo di lavoro è calcolato sulla base di dieci mesi, salvo speciali esigenze da parte del convitto. Se il personale è richiesto di prestazioni varie durante i corsi estivi riceve un compenso straordinario. Gli orari di lavoro e i turni delle vacanze sono stabiliti dall'amministratore. Il salario, il diritto alle vacanze pagate nel corso dell'anno scolastico, i contributi in caso di assenza per malattia e per infortunio sono stabiliti secondo le condizioni di lavoro vigenti.

Visite e cure sanitarie.

Art.18 Il personale di servizio sottostà alle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la visita o le cure sanitarie, e alle norme contenute nel regolamento sull'igiene della scuola.

Disciplina del personale.

Art.19 Il personale di servizio che alloggia nell'edificio sottostà alle norme di ordine interno, morale e disciplinare, emanate dal direttore della scuola. E' vietato al personale di accettare incarichi e commissioni per conto degli allievi o di persone estranee all'Istituto.

Cap. IV

CONVITTI

Obbligo dell'internato.

Art.20 L'internato nei convitti è di regola obbligatorio per gli allievi che non hanno il domicilio nel comune sede della scuola o nelle vicinanze. Il direttore può esonerare l'allievo dall'obbligo dell'internato quando le circostanze lo esigono o consigliano.

Ammissione di allievi d'altre scuole.

Art.21 Possono essere ammessi quali convittori anche allievi di altro ordine di scuola secondaria o professionale non annessa all'Istituto da cui dipende il convitto; essi sottostanno alle norme disciplinari del convitto come i giovani dell'Istituto stesso.

Visite e cure mediche.

Art.22 All'inizio di ogni anno scolastico i convittori sono sottoposti alla visita da parte del medico dell'istituto designato dal Consiglio di Stato su proposta del direttore. Le prestazioni del medico dell'istituto sono stabilite da un regolare contratto di cura da stipulare con la direzione della scuola.

Il medico può esigere visite supplementari o straordinarie agli allievi qualora se ne presenti la necessità (epidemie, forme infettive, ecc.).

Gli allievi sono liberi di domandare il consulto di altri medici, assumendone la relativa spesa.

Le cure mediche sono a carico degli allievi.

Valgono, inoltre, le norme contenute nel regolamento sull'igiene della scuola.

Semiconvittori

Art.23 Gli allievi le cui famiglie risiedono nelle vicinanze della sede della scuola possono essere ammessi a un regime di semiconvittori; in questo caso, partecipano alla refezione di mezzogiorno, alla ricreazione allo studio e sono tenuti alla disciplina interna per tutto il tempo che passano nell'istituto.

Assistenti.

Art.24 Essi sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento. Devono essere in possesso della patente di maestro o di altri titoli di studio a giudizio del Dipartimento. E' loro corrisposto lo stipendio previsto dagli organici in vigore.

Gli assistenti devono vivere nell'internato, ove hanno l'alloggio e la pensione gratuiti. I loro compiti sono fissati dal Direttore a cui devono prestare una coscienziosa collaborazione ed essere nel contempo di guida morale per gli allievi. Possono, senza ulteriore compenso, essere incaricati dal dipartimento di mansioni complementari (segreteria, assistenza ai gabinetti scientifici, insegnamento, ecc.).

Commissione dei convittori e sue competenze.

Art.25 Al principio di ogni anno scolastico, il direttore riunisce in assemblea gli assistenti e gli allievi convittori affinché scelgano liberamente la commissione incaricata di collaborare con l'amministratore. La commissione è composta di cinque membri: un assistente che assume le funzioni di presidente e quattro membri, scelti in classi diverse.

Le sue competenze sono le seguenti:

- a) esercitare la vigilanza sull'andamento e il funzionamento del convitto;

- b) presentare proposte ed esprimere desideri all'amministratore o al direttore;
- c) presentare eventuali reclami al Dipartimento.

Cap. V

MENSE

Scopo.

Art.26 Le mense scolastiche cantonali sono organizzate per tutti gli alunni e per tutte le alunne di ogni ordine di scuola secondaria e professionale che non possono rincarare a mezzogiorno a causa della distanza dal domicilio della famiglia alla sede della scuola o del corso.

Possono prendere la refezione del mezzogiorno anche gli allievi e le allieve delle scuole preprofessionali che si trovano nelle condizioni previste al primo capoverso del presente articolo.

Partecipazione.

Art.27 Possono partecipare alle mense il direttore, i docenti che assumono compiti di assistenza ed eventualmente quegli insegnanti che non possono rincarare per il pranzo.

Controllo delle refezioni.

Art.28 Il controllo delle refezioni viene fatto mediante la consegna dei buoni contrassegnati secondo la categoria degli allievi.

Lista delle vivande.

Art.29 La lista delle vivande, conforme ai principi di una sana alimentazione, deve essere approvata dal direttore.

Sussidio statale per le refezioni.

Art.30 Il sussidio dello Stato viene versato all'amministrazione, alla presentazione dei relativi conteggi, alla fine di ogni mese.

Cap. VI

DOPOSCUOLA

Scopo.

Art.31 Il doposcuola accoglie gli allievi nelle ore che precedono o seguono le regolari lezioni, nelle ore libere di lezioni e, se fosse necessario, nei pomeriggi di vacanza.

Il doposcuola deve poter garantire agli alunni il normale svolgimento del loro compito scolastico e in più deve assicurare loro la necessaria ricreazione per mezzo di giochi, di letture, di audizioni radiofoniche o televisive, di attività sportive o pratiche.

Organizzazione, responsabilità e funzionamento.

Art.32 Il doposcuola è organizzato dalla direzione dell'Istituto. Essa è responsabile per il regolare funzionamento e per la buona conservazione del materiale.

Il doposcuola funziona, di regola, in locali appositamente destinati, piazzali e campi da gioco a disposizione negli edifici scolastici dello Stato.

Vigilanza.

Art.33 La vigilanza è affidata, per turno, agli insegnanti delle scuole secondarie e professionali.

Le prestazioni dei sorveglianti sono, di regola, attribuite a titolo di completazione dell'orario settimanale obbligatorio.

Cap. VII

DISPOSIZIONI FINALI

Disposizioni abrogate ed entrata in vigore.

Art.34 Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibili, segnatamente il regolamento dei convitti della scuola magistrale cantonale del 10.9.1945 e sue successive modificazioni ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 6 settembre 1960.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: ZORZI

Il Cons.Segr.di Stato: PELLEGRINI

Disposizioni di legge attualmente in vigore per quel che riguarda i convitti annessi alla Magistrale.

I. Regolamento dei convitti, mense e doposcuola cantonali. (Del 6 settembre 1960)

- a) Questo regolamento vale per il nostro convitto, ma anche per tutte le mense scolastiche (parecchie decine) in funzione nel cantone.
- b) La "mensa scolastica" che noi chiamiamo impropriamente "Seniconvittori" non ha mai fatto parte del convitto, bensì della scuola, come in tutto il resto del cantone. Quindi un regolamento del convitto non può trattare problemi di questo settore (cioè cap. I, cap. V e cap. VI del citato regolamento).
- c) L'articolo 27 del regolamento precedente è stato modificato il 20 marzo 1967, come segue:
 1. A contare dal 3 aprile 1967 il prezzo del pasto di mezzogiorno consumato dai docenti presso le mense cantonali è stabilito come segue:
 - a) fr. 4.- (bibita compresa) per i docenti sorveglianti e i docenti itineranti che, per ragioni di servizio, non possono rincarare per il pranzo di mezzogiorno.
 - b) fr. 4.- (bibita esclusa) per i docenti della scuola per la quale la mensa è istituita e che non possono rincarare per il pranzo di mezzogiorno.
 2. Il direttore della scuola, per ragioni di ordine interno, è di regola tenuto a prendere il pasto di mezzogiorno presso la mensa.
 3. Le amministrazioni delle mense sono autorizzate a servire il pranzo di mezzogiorno, alle condizioni di cui al punto lb) e limitatamente al numero che l'organizzazione di ogni singola mensa lo permette, a docenti cantonali di altri ordini di scuola che non hanno la possibilità di rientrare al proprio domicilio.
 4. Le amministrazioni delle mense sono pure autorizzate a servire il pranzo di mezzogiorno a scolaresche in gita, ritenuto che il numero degli allievi non sia tale da pregiudicare il normale funzionamento delle stesse.

II. Modificazioni intervenute nel luglio 1968, con il cambiamento di direzione alla Magistrale.

A) Risoluzione del Consiglio di Stato del 2.7.1968 (estratto)

La direzione e l'amministrazione dei convitti, separata dalla direzione della scuola magistrale, saranno organizzate secondo un regolamento da stabilire.

B) Risoluzione del Consiglio di Stato del 19 luglio 1968

IL CONSIGLIO DI STATO
della Repubblica e Cantone del Ticino

No. 4848 26 lr

Bellinzona, 19 luglio 1968

richiamata la risoluzione governativa Nro. 4513 del 2 luglio 1968 e considerate le proposte presentate dal signor Dott. Guido Marazzi,

Direttore della Scuola Magistrale, in ossequio al punto 2 della citata risoluzione;

su proposta del Dipartimento della pubblica educazione;

r i s o l v e :

1. Di conferire al Direttore della Scuola Magistrale e al Consiglio della scuola la facoltà di procedere con effetto immediato all'applicazione delle seguenti misure:
 - a) La riorganizzazione della formazione professionale segnatamente nel quarto anno (impregiudicato l'assetto futuro dell'istituto), d'intesa con il Commissario di vigilanza sulle materie professionali, prevedendo in particolare:
 - la redistribuzione del tirocinio esterno in periodi fissi continuati e la riorganizzazione del sistema di vigilanza sullo stesso;
 - l'adattamento dell'insegnamento della musica strumentale alle esigenze della scuola primaria ed alle attitudini individuali degli allievi;
 - b) La limitazione, con opportuni provvedimenti, della complessiva durata giornaliera delle lezioni e la riduzione degli scrutini annuali.
 - c) la riorganizzazione degli esami di patente, studiando in particolare:
 - la parziale adozione di criteri analoghi a quelli vigenti in sede di maturità cantonale;
 - una diversa distribuzione degli esami nei successivi anni di scuola.
2. Di autorizzare sin d'ora il Direttore della Scuola Magistrale :
 - a) ad istituzionalizzare adeguate forme di contatto permanente con gli studenti;
 - b) ad elaborare un piano di cooperazione tra scuole e convitti.
3. Il Direttore proporrà al Dipartimento della pubblica educazione, rispettivamente al Consiglio di Stato, le modificazioni al "Regolamento dei convitti, nense e doposcuola cantonali" (del 6 settembre 1960) ritenute indispensabili alla nuova struttura dell'istituto.
4. Di adottare il principio della diminuzione del numero degli incaricati con onere solo parziale nell'Istituto;
di non affidare incarichi d'insegnamento a un coniuge di docente nominato o incaricato nell'Istituto.
5. Di attribuire alla biblioteca della Scuola Magistrale un bibliotecario o bibliotecaria diplomata o almeno un inserviente qualificato per la conduzione a pieno tempo e la riorganizzazione tecnica.

PER IL CONSIGLIO SI STATO

Il Presidente

p.o. il Cancelliere

B. i punti 2b e 3 sono quelli che riguardano i convitti.